

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 556/A III^a Legislatura

Schema di d.d.l. n. 26 del 4/3/85

Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro; operatori culturali; albo; misure di sostegno.

Relazione

La conservazione del bene culturale si carica di incombenze che vanno dalla scoperta di esso, nel senso del recupero dalla zolla che l'avvolge o dalle muffe che l'hanno sfigurato, quando non dallo smog che l'ha appiattito e corrosivo rendendolo illeggibile, al riconoscimento di esso per quello che è, alla individuazione dell'epoca cui appartiene, del Maestro, o dell'artefice in genere, che lo forgiò o lo scolpì, o lo incise, lo colorò, dopo averne graffito l'intonaco o il supporto, o preparata la tavola o la tela.

Vale a dire che, oltre la scoperta o la riscoperta del bene culturale, si apre una fase che è di studio e di restituzione di esso alla sua identità; di intervento conservativo o restaurativo che involge, con il supporto, l'opera; di bonifica; di mantenimento nelle condizioni ~~di ^{ottimali} supporto~~ di ambientazione ^{e conservazione} della sua valenza, ~~di~~ ^{tracce} documento ~~di~~ opera d'arte.


Operazioni, tutte costose, di professionalità alta ed interdisciplinare, queste ricordate o analoghe, che, nell'intervento che si spiega, obbligano, quanto meno, ad assicurarsi che il dispendio abbia per contropartita il beneficio, tanto più certamente, quanto maggiore è l'interesse e più incisivo l'intervento finanziario dell'ente



pubblico. Ed è, appunto, in relazione a questa esigenza - e ricercando le modalità per le quali meglio assicurarne il rispetto, pur nella preservazione di sfere di diritto che alla Regione non spetta di intaccare - che è stata concepita e delimitata la proposta di disegno di legge che si licenzia. Mercè di essa, fissandosi i criteri e le modalità per la formazione e la conservazione dell'Albo regionale degli operatori culturali, finalizzato alla conservazione e al restauro di un immenso compendio di beni culturali, suddivisi per settori, si ricollega ad essi l'esercitarsi della facoltà di intervento operativo e finanziario della Regione, subordinatamente all'impiego nell'opera di elementi qualificati, scrutinati per lo specifico impiego, e inquadrati nell'Albo regionale, che nasce come destinato all'uso proprio della Regione.

Non si deve, davvero, schiarire quanta e quale parte di rilievo del nostro patrimonio artistico sia andata perduta e vada perduta irreparabilmente, ovvero pure risultati svalutata e depotenziata, in ragione di interventi impropri, spesso tanto insistiti e demolitori quanto non riuscirono a procurare il correre dei secoli e le condizioni ambientali proibitive nelle quali fu tenuta l'opera e l'oggetto d'arte.

Nè, con l'Albo, si preclude che l'intervento, e il sostegno regionale, possano spiegarsi, allorchè il restauro venga affidato a tecnici di alta professionalità e, quin-

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the author or official.


di, di chiarissima fama, anche esterni alla Regione, che, appunto per la loro rinomanza, possano ben garantire la preservazione dell'opera.

Insomma il provvedimento, curando di non ledere la sfera di diritti, nonchè gli interessi degni di protezione di chiese, si dà carico di preservare l'interesse generale acchè l'opera d'arte o il bene culturale non risulti definitivamente rovinato, nonostante l'intervento della Regione, a giusta contropartita dell'impiego di denaro pubblico.

L'articolato prevede due titoli, il primo della formazione e conservazione dell'Albo, dei modi per accedere vi, della individuazione dei soggetti e degli atti amministrativi che presiedono al processo formativo e conservativo di esso, della funzione valevole, come riferimento, per la proficuità dell'intervento, nella conservazione dell'opera, necessario per la Regione; il secondo, mercè il quale si estende agli operatori culturali del settore l'applicabilità, a partire dal 1986, e quindi attingendo a risorse aggiuntive a stanziarsi allo scopo con detto bilancio, delle norme precedenti l'intervento regionale in conto capitale per gli artigiani, sempre che gli operatori culturali si organizzino in impresa e alle condizioni tutte, in quanto compatibili, previste dall'apposito regolamento, di disciplina dell'intervento a fon-

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmy'.

do perduto per la categoria ridetta. Sicchè, concludendo, si ritiene fermamente che con la presente legge si colmi un vuoto, che non può rimanere aperto, sin qui ravvisabile e di incidenza grave e pericolosa per la preservazione dei beni culturali: l'intervento esplicito sui quali, ha più di una volta mandato in rovina opere di alto pregio artistico e storico. Così si apre un vastissimo campo di intervento, ma altresì una fonte di sana e qualificata, professionale occupazione, e si reimpianta su basi valide una tradizione d'arte, che è presso che scoparsa in Puglia, obbligando ad attingere le indispensabili professionalità a Milano, Firenze, Venezia, Roma.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...', written in a cursive style.

Articolato


Titolo I°

Art.1 - - - - - Misure a tutela dell'opera d'arte e del bene bene culturale nell'intervento regionale.

La Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'att. 8 L.22 maggio 1971, n.349, degli artt.48 e 49 D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e delle LL.RR. 12 dicembre 1979, n.76, art.11, 2° comma, sub 2 e 4 e 4 dicembre 1981, n.58, a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali, storici, librari, artistici, archeologici, esistenti nel territorio regionale della Puglia e allo scopo di assicurare efficacia all'intervento che da essa venga spiegato a termini della legislazione vigente e successive modificazioni, riconosce il ruolo di manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di opere d'arte e di beni culturali in genere, storici, librari, artistici, archeologici e simili, a chi, manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di detti beni, abbia conseguito diploma presso l'Istituto Centrale del Restauro di Roma o titoli di studio equipollenti presso istituti similari giuridicamente riconosciuti, e spiegato almeno cinque anni continuativi, legalmente documentati, di attività nel settore specifico del restauro di cui al successivo art.2.

Art.2 - Attività professionale

Formano oggetto di attività professionale di manutenzione,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Puglia', is located in the lower right quadrant of the page.

bonifica, conservazione, restauro:

- a) dipinti murali in genere, affreschi, temperé, olii, graffiti, stucchi, gessi, intonaci, decorazioni parietali;
- b) dipinti su tela, tavola, metalli, pietra, vetri e altri supporti in genere, cartapesta dipinta;
- c) arazzi, stoffe, tappeti, merletti, ricami, tessuti in genere;
- d) ori, argenti, rami, armi, armature, ferro, bronzi, smalti, avori, resine e cera, vetri e vetrocromie;
- e) manufatti lignei, sculture lignee, cori, altari, cattedrie, pulpiti, soffitti lignei, suppellettili in genere, dorature e lacche, intarsi;
- f) strumenti musicali, organi, arpe, pianoforti, orologi;
- g) materiale cartaceo, pergamene e carte, materiale librario in genere, disegni, stampe, acquerelli, tempere, cartapesta, miniature;
- h) materiale lapideo in genere, tarsie commesse in pietre dure o materiale vitreo;
- i) mosaici;
- l) ceramiche, porcellane, oggetti di scavo.

Art.3 - Istituzione dell'Albo.

Presso la Regione Puglia, Assessorato alla Cultura, è istituita una Commissione regionale per l'accertamento delle

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo', is located in the bottom right corner of the page.


qualifiche, la compilazione e la tenuta degli elenchi nominativi dei manutentori, bonificatori, conservatori, restauratori di opere d'arte e di beni culturali in genere.

La Commissione, nominata con proprio decreto dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, è composta da:

- 1) il sovrintendente ^{ai beni archeologici della Puglia;} ~~alle antichità e beni archeologici del~~ Capoluogo di Regione;
- 2) il sovrintendente ^{ai beni architettonici, artistici, etnografici e storici della Puglia} ~~alle belle arti del~~ Capoluogo di Regione;
- 3) due titolari di cattedra in discipline scientifiche, connesse o di supporto, proposti l'uno dal Rettore della Università di Bari, l'altro da quello dell'Università di Lecce;
- 4) due restauratori, manutentori, designati dalle organizzazioni regionali di categoria più rappresentative, tra quelli che non soltanto abbiano i requisiti richiesti dall'art.2 della presente legge ma vantino rinomanza nazionale;
- 5) un funzionario di livello non inferiore all'ottavo dell'Assessorato alla Cultura, nominato da quest'ultimo. Egli assolve la funzione, pure di segretario della Commissione.

Art.4 - Funzioni della Commissione.

La Commissione di cui all'articolo precedente si riunisce annualmente in una o più sessioni, e conclude i suoi lavori



redigendo verbale conclusivo ed operando la formazione e, successivamente, l'aggiornamento dell'Albo regionale previsto, suddiviso per settori.

Al funzionario dell'Assessorato, componente la Commissione, è affidata la cura della conservazione dell'Albo e provvede annualmente a procurarne la pubblicazione a mezzo stampa, entro il 31 marzo e, comunque, nei quindici giorni successivi alla stesura del verbale conclusivo dei lavori della Commissione.


La pubblicazione si effettua su due quotidiani di cui, l'uno a diffusione regionale, l'altro a diffusione nazionale.

Ai componenti della Commissione, esterni all'istituzione, spettano gli emolumenti previsti dalla legge regionale per le Commissioni d'esame.

Art.5 - Abilitazione alla professione.

Colui che è in possesso dei requisiti di cui all'art.1 è tenuto a sostenere l'esame di ammissione all'Albo e conseguire il diritto alla iscrizione nel medesimo per la categoria di manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di opere d'arte e, in genere, beni culturali, nei settori sopra precisati, per spiegare l'attività in interventi manutentivi, bonificativi, restaurativi, finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

L'iscrizione all'Albo regionale, previsto dalla presente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. G.', written in a cursive style.

legge, non è consentita ai manutentori, conservatori, restauratori dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni. L'affidamento dei lavori, ove consentito dalle leggi, a loro, ovvero pure a professionisti di chiarissima fama, non preclude l'intervento della Regione, valutato caso per caso.

Sono iscritti automaticamente dalla Commissione nell'Albo regionale previsto i restauratori in possesso di titoli accademici, che ne facciano domanda. Sono altresì iscritti dalla Commissione, in occasione della prima formazione dell'Albo e a loro richiesta, coloro i quali, pure in difetto dei requisiti di cui all'art.1, dimostrino, mercè certificazioni unite alla domanda, di aver esplicato con alta qualificazione continuativa attività per un periodo non inferiore ai dieci anni, in proprio ovvero pure come coadiutore di impresa artigiana specializzata, in uno dei settori di beni culturali di cui all'art.2, e/o per incarichi affidati da sovrintendenze, musei, pinacoteche, biblioteche, istituzioni culturali conservative dei beni.

La Commissione, in quest'ultimo caso, impronta l'ammissione altresì al giudizio sui risultati conseguiti dal richiedente.

Art.6 - Modalità di iscrizione.

Le domande devono pervenire nel termine ultimo stabilito dal decreto del Presidente della Regione che bandisce l'espleta-

mento del concorso.

La documentazione dovrà essere indicata, sia pure sommariamente, nella domanda, ma potrà essere fornita successiva, a rischio del richiedente e per raccomandata con ricevuta di ritorno; comunque anteriormente alla prima riunione della Commissione per lo scrutinio.

Titolo II

Art.7 - Interventi di sostegno.

La normativa dettata dal titolo II della L.R. n.37 del 16.6.1978, avente ad oggetto concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane, nonché quella del Regolamento di attuazione di detta legge 24 maggio 1979, n.2, relativamente ai contributi suddetti, secondo la disciplina prevista dagli artt.24 a 37 dello stesso regolamento, si applica agli operatori culturali delle categorie previste dalla presente legge, art.2, purchè organizzati ad impresa, sia individuale che in forma associativa, e avente i caratteri e limiti che sono stabiliti per le imprese artigiane, e sempre che:

- a) abbiano sede ed esercitino l'attività nel territorio della Regione Puglia;
- b) abbiano l'iscrizione nell'Albo regionale previsto dall'art.



3 della presente legge; nonchè se coinvolgono il lavoro di più di tre unità, quella nell'Albo degli artigiani;

c) esercitino una o più attività dei settori individuati nell'art.2.

Art.8 - Limiti, condizioni, modalità: attinenza dei contributi in conto capitale sono quelli stabiliti con il suddetto regolamento e sue eventuali modificazioni, in quanto compatibili.

Art.9 - All'estensione suddetta si provvede mercè incremento della imputazione finanziaria al capitolo _____ provvedendo per l'esercizio 1986.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 13.3.85